



Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali con modalità telematiche

**Approvato dal Consiglio nazionale
nella seduta del 13 gennaio 2021 con delibera n. 5**



Art. 1 - Premessa

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 31 del D.L. 137/2020, convertito con L. 176/2020, le procedure elettorali che si svolgono in modalità telematiche per il rinnovo dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali e del Revisore unico dei conti, nel rispetto del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali, approvato con deliberazione n. 166 del 14.11.2020, degli artt. 2 e 3 del D.M. 615/1994 e degli artt. 2 e 3 del D.P.R. 169/2005.

Art. 2 - Principi generali

1. Per "modalità telematiche" si intende l'utilizzo di postazioni remote che consentano agli elettori di accedere alla cabina virtuale per mezzo di un *device* collegato alla rete internet (PC, Smartphone o Tablet).
2. Le procedure elettorali che si svolgono in modalità telematiche sono condotte nel rispetto dei principi di segretezza, eguaglianza, libertà e personalità del voto, nonché di trasparenza, semplificazione, economicità e efficienza.
3. Il fornitore della piattaforma informatica rende noti i criteri e le soluzioni tecniche utilizzate per garantire il rispetto dei principi di cui al comma 2 e provvede alla designazione di una persona fisica quale referente informatico della gestione della piattaforma per la specifica elezione telematica.

Art. 3 - Caratteristiche della piattaforma informatica

1. Le procedure elettorali che si svolgono in modalità telematiche sono condotte mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica individuata autonomamente dai Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali.
2. I Consigli regionali comunicano al Consiglio Nazionale la piattaforma informatica individuata e gli standard di qualità assicurati e rendono disponibile agli iscritti il relativo manuale d'uso.
3. La piattaforma informatica individuata deve garantire:
 - a. la presenza di un archivio digitale contenente l'elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali e dell'articolo 3 del D.P.R. 169/2005, di tutti i candidati in possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4 del predetto Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali, nonché di tutti i candidati a Revisore unico dei conti;
 - b. l'elaborazione, nell'archivio digitale, di due specifici elenchi di candidati, uno per sezione dell'Albo, indicati in ordine alfabetico, oltre ad uno specifico elenco di candidati a Revisore unico dei conti;



- c. l'accessibilità all'archivio digitale da parte di tutti gli elettori dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature e per tutto il periodo di svolgimento delle operazioni di voto;
- d. l'abilitazione del sistema di voto telematico sulla piattaforma per mezzo dell'utilizzo di tre password diverse che devono essere combinate tra loro: due password sono consegnate dalla società informatica che fornisce il sistema di voto telematico al Presidente del seggio elettorale e al Segretario, la terza è rilasciata al referente informatico designato. In ogni caso deve essere garantito che l'abilitazione del sistema di voto sulla piattaforma sia consentita congiuntamente a tutte le persone in possesso della password.
- e. l'abilitazione del sistema di voto telematico sulla piattaforma esclusivamente all'avvio delle operazioni di voto, nel rispetto di quanto previsto alla precedente lett. d);
- f. il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto tramite apposite funzioni che consentano di accertarne l'identità mediante l'inserimento di credenziali personali e, preferibilmente, di una password generata casualmente dal sistema e utilizzabile una sola volta ("OTP");
- g. la personalità, la libertà, la segretezza, l'eguaglianza, l'anonimità, l'inalterabilità, l'irripetibilità e l'irrevocabilità del voto;
- h. la possibilità per l'elettore di esercitare una sola volta il diritto di voto;
- i. l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco degli elettori che hanno già esercitato il diritto di voto;
- j. la possibilità di non esprimere alcuna preferenza (scheda bianca);
- k. la funzionalità del sistema per tutta la durata delle operazioni di voto;
- l. la possibilità di sospendere la procedura di voto al termine di ciascuna giornata di voto elettronico indicata nella delibera di indizione delle elezioni, mediante disabilitazione del sistema di voto telematico per mezzo dell'inserimento delle password di cui alla precedente lettera d) o con altra idonea modalità, al fine di impedire qualsiasi accesso al sistema e ai dati ivi contenuti;
- m. la possibilità di riabilitare la procedura di voto telematico mediante l'inserimento delle password di cui alla precedente lettera d) o con altra idonea modalità all'inizio della giornata di voto elettronico successiva a quella sospesa il giorno precedente, mediante recupero delle informazioni salvate al momento della sospensione e riabilitazione delle funzioni della piattaforma informatica;
- n. la chiusura definitiva delle operazioni di voto mediante l'inserimento delle password di cui alla precedente lettera d) o con altra idonea modalità al fine di impedire qualsiasi ulteriore accesso alla piattaforma informatica;
- o. che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene dichiarata la chiusura definitiva delle votazioni;
- p. l'accertamento automatico del raggiungimento del quorum previsto per la validità delle elezioni;
- q. lo scrutinio automatico e tempestivo dei voti in maniera anonima;



- r. l'impossibilità di collegare il voto all'elettore che lo ha espresso;
- s. la verifica del corretto funzionamento della piattaforma durante le operazioni elettorali;
- t. l'accessibilità alle singole espressioni di voto al fine del controllo successivo;
- u. la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software, la garanzia di integrità dei dati, il backup di sicurezza, la tutela dei dati personali degli elettori e dei candidati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- v. la compatibilità con più sistemi operativi e con varie tipologie di *device*.

Art. 4 - Indizione delle elezioni

1. L'indizione delle elezioni dei Consigli regionali è disciplinata dall'articolo 2 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali e dall'articolo 3, comma 4, del D.P.R. 169/2005.
2. La delibera di indizione delle elezioni con cui i Consigli regionali dispongono lo svolgimento con modalità telematiche delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali contiene:
 - a. il calendario delle votazioni;
 - b. i giorni, l'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto;
 - c. l'indicazione della piattaforma informatica individuata per l'espressione del voto e le relative modalità di accesso;
 - d. l'indicazione dei principi generali che disciplinano l'esercizio del diritto di voto con modalità telematiche;
 - e. il numero di consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'Albo;
 - f. la composizione del seggio elettorale;
 - g. il luogo dove ha sede il seggio elettorale, con la previsione della possibilità per i relativi componenti di effettuare il collegamento da remoto.

Art. 5 - Elettorato attivo

1. Al momento dell'invio della delibera di indizione delle elezioni, sull'archivio digitale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del presente regolamento sono caricate le anagrafiche degli elettori.
2. Non sono ammessi alla votazione coloro che, al momento dell'indizione delle elezioni, risultano sospesi dall'esercizio della professione, sempre che la sospensione operi per l'intero periodo di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Almeno 10 (dieci) giorni antecedenti alla data fissata per la prima votazione, a ciascun avente diritto di voto sono trasmesse le relative credenziali personali (username e password) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato all'Ordine. Tutti i titolari dell'elettorato attivo, ove non già presente nella banca dati degli iscritti all'Albo, forniscono alla Segreteria dell'Ordine di appartenenza, anche ai fini della eventuale condivisione con il fornitore della piattaforma informatica, il proprio numero di telefono mobile al fine dell'invio, ove possibile, dell'OTP necessaria per esprimere il voto elettronico. Tale dato è trattato nel rispetto del



Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. ed è utilizzato esclusivamente per l'accesso alle operazioni di voto elettronico.

4. L'identità degli elettori è accertata attraverso un sistema di autenticazione preferibilmente a due fattori che prevede l'utilizzo delle suddette credenziali personali (username e password) e, ove possibile, di una OTP che sarà inviata all'elettore attraverso un SMS diretto all'utenza telefonica mobile indicata dall'elettore alla Segreteria dell'Ordine di appartenenza.
5. Alla scadenza del termine indicato al comma 3, l'elettore che non abbia ricevuto le credenziali personali lo comunica immediatamente alla Segreteria dell'Ordine di appartenenza al fine di ottenerne l'invio in tempo utile.
6. Gli elettori non possono cedere o comunicare a terzi le credenziali personali di accesso alla piattaforma. Con l'accesso alla piattaforma informatica l'elettore, sotto la sua personale responsabilità, attesta che l'esercizio del diritto di voto avviene in condizioni di assoluta riservatezza e in assenza di terze persone fisicamente presenti o collegate telefonicamente o con qualunque altro strumento di comunicazione. Il mancato rispetto di tali disposizioni rileva sotto il profilo deontologico.

Art. 6 - Presentazione delle candidature

1. La presentazione e l'approvazione delle candidature è disciplinata all'articolo 6 del Regolamento per le elezioni dei Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali.
2. L'archivio digitale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del presente regolamento contiene nominativo, luogo e data di nascita, residenza e data di iscrizione all'Albo dei candidati, suddivisi in due specifici elenchi, uno per ciascuna sezione dell'Albo, e in ordine alfabetico, oltre ad uno specifico elenco di candidati a Revisore unico dei conti.
3. Gli elenchi dei candidati sono pubblicati nell'archivio digitale di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del presente regolamento successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature e rimangono tali per tutta la durata delle operazioni di voto.

Art. 7 - Composizione e funzioni del seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, Vicepresidente, Segretario e almeno due scrutatori, scelti dal Consiglio regionale tra i propri iscritti.
2. I componenti possono esercitare le proprie funzioni anche mediante collegamento da remoto. Il luogo da cui essi si collegano è considerato a tutti gli effetti seggio elettorale.
3. I componenti del seggio elettorale esercitano la vigilanza sulla regolarità dello svolgimento delle operazioni elettorali. A tal fine essi devono:
 - a. confermare che i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata siano corretti, attivi e funzionanti;
 - b. prendere in carico le credenziali della casella di posta elettronica certificata eventualmente attivata per la gestione di eventuali comunicazioni da parte degli elettori;
 - c. essere messi al corrente delle funzionalità della piattaforma informatica adottata ed accettare l'incarico con i doveri legati alle loro rispettive funzioni.



4. Il seggio elettorale è responsabile della corretta attivazione, gestione e disattivazione della piattaforma informatica utilizzata per la conduzione delle operazioni di voto, da attuarsi mediante l'inserimento delle password di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) del presente regolamento o con altra idonea modalità.

Art. 8 - Svolgimento delle operazioni di voto

1. Al giorno e all'ora indicati nella delibera di indizione delle elezioni e contestualmente all'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio elettorale dichiara aperta la votazione e viene abilitato il sistema di voto telematico mediante l'inserimento delle password di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) del presente regolamento o con altra idonea modalità.
2. L'elettore accede alla piattaforma informatica indicata nella delibera di indizione delle elezioni tramite un *device* collegato alla rete internet mediante l'inserimento delle credenziali personali di accesso (username e password) e, ove possibile, della OTP ricevuta via SMS a seguito dell'inserimento delle credenziali personali.
3. Dopo essere stato identificato dal sistema, l'elettore è ammesso alla votazione e accede alla scheda elettorale virtuale contenente un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere, suddivisi per sezione dell'Albo, e alla scheda elettorale virtuale per l'elezione del Revisore unico dei conti. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'Albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.
4. La sessione di voto per ciascun elettore ha una durata massima, decorsa la quale senza che sia conclusa l'operazione di voto, questa è annullata automaticamente e l'elettore non è computato tra i votanti. In tal caso, l'elettore deve ripetere l'intera operazione, reinserendo le credenziali personali e ottenendo una nuova OTP, ove prevista.
5. Una volta espresso il voto, all'elettore è richiesto di confermare la conclusione dell'operazione o di annullarla entro un tempo predefinito, decorso il quale l'operazione di voto è annullata automaticamente e l'elettore non è computato tra i votanti. In tal caso, l'elettore deve ripetere l'intera operazione, reinserendo le credenziali personali e ottenendo una nuova OTP, ove prevista.
6. Una volta conclusa l'operazione di voto all'elettore è inviata, ove previsto, una ricevuta dell'avvenuta votazione al proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Art. 9 - Scrutinio dei voti

1. La chiusura definitiva delle operazioni di voto avviene all'ora stabilita nella delibera di indizione delle elezioni.
2. Allo scadere del termine previsto nella delibera di indizione delle elezioni, il Presidente del seggio dichiara concluse le operazioni di voto e si procede alla disabilitazione del sistema di voto elettronico mediante l'inserimento delle password di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) del presente regolamento o con altra idonea modalità.



3. Al termine di ciascuna giornata di voto elettronico e di ciascuna tornata di voto, il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno, rendendo disponibile al Segretario del seggio elettorale apposito report per la verbalizzazione recante esclusivamente i dati necessari alla verifica del raggiungimento del quorum.
4. Una volta accertato il raggiungimento del quorum previsto all'articolo 3, comma 5 del D.P.R. 169/2005 necessario per la validità dell'elezione, il Presidente del seggio elettorale dispone l'avvio delle operazioni di scrutinio alle ore 09.00 del giorno successivo.
5. Lo scrutinio, che viene effettuato in modo anonimo ed applicando la disciplina di riferimento, avviene automaticamente mediante la piattaforma informatica in presenza dei componenti del seggio, anche mediante collegamenti da remoto.
6. Ai candidati che ne facciano richiesta è garantita la possibilità di assistere alle operazioni di scrutinio mediante collegamenti da remoto.
7. Qualora non sia raggiunto il quorum in prima votazione, i voti già espressi sono archiviati e si procede alle successive votazioni ai sensi dell'articolo 3, commi 5, 13 e 14 del D.P.R. 169/2005 e in conformità al presente regolamento. I voti archiviati non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.
8. Dichiarata definitivamente la conclusione delle operazioni di voto e una volta che la piattaforma abbia effettuato lo scrutinio dei voti, il Presidente del seggio elettorale visualizza il risultato delle elezioni e dichiara eletti, per ciascuna sezione, i candidati che risultano avere ottenuto il maggiore numero di voti, sia per il Consiglio regionale che per il Revisore unico dei conti. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
9. Di tutte le operazioni di scrutinio il Segretario del seggio elettorale redige apposito verbale, sottoscritto, anche digitalmente, da parte di tutti i componenti, allegandovi preferibilmente un report delle operazioni generato automaticamente dalla piattaforma.

Art. 10 - Norme di rinvio e disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento per le elezioni dei Consigli Regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali, nonché le disposizioni di cui al D.M. 615/1994 e al D.P.R. 169/2005.
2. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'approvazione da parte del Ministero della Giustizia vigilante.